

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	1175		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	1175		
Proposta di legge (Discussione e rinvio):			
PETRUCCI: Limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo della guardia di finanza. (2812)	1176		
PRESIDENTE	1176, 1178, 1180		
PETRUCCI, ff. <i>Relatore</i>	1176, 1180		
ROSSI PAOLO MARIO	1178		
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1179, 1180		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
DE MICHIELE VITTURI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635. (<i>Modificata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1135, 2135, 2171, 2450-B)	1180		
PRESIDENTE	1180, 1182		
TREBBI	1181		
TOGNI GIULIO BRUNO	1181		
TROIISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1182		
RAFFAELLI	1182		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Vendita a trattativa privata in favore degli Istituti ospitalieri di Milano di un'area di circa metri quadrati 126.260 facente parte del complesso patrimoniale disponibile denominato « ex piazza d'Armi di Baggio » sito in detta città. (2898)	1183		
PRESIDENTE	1183, 1184, 1185, 1186		
RAFFAELLI	1184, 1185, 1186		
		TROIISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1184, 1185, 1186
		ALBERTINI	1185
		BOTTONELLI	1185
		TERRAGNI	1185, 1186
		Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Mantova l'immobile demaniale denominato « ex Caserma Goito » sito in quella località. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2966)	1186
		PRESIDENTE	1186, 1187, 1188
		PATRINI, <i>Relatore</i>	1186, 1187
		TERRAGNI	1187
		DEL VECCHIO GUELFI ADA	1188
		TROIISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1188
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1188
		<hr style="border: 1px solid black;"/>	
		La seduta comincia alle 9,30.	
		ANGELINO PAOLO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Marzotto e Servello.	
		Comunicazioni del Presidente.	
		PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta, senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 2812, oggi all'ordine del giorno, l'onorevole Petrucci.	
		Comunicò che interviene alla seduta, senza voto deliberativo, il deputato Bottonelli.	

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Petrucci: Limiti di età per la cessazione del servizio degli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo della guardia di finanza (2812)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Petrucci: « Limiti di età per la cessazione del servizio degli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo della guardia di finanza ».

Debbo, innanzitutto informare la Commissione di quanto segue: come è noto, allorché il provvedimento di cui trattasi doveva essere posto all'ordine del giorno della Commissione Finanze e tesoro, la Commissione Difesa ebbe a chiedere una proroga per la emissione del parere. Tale proroga venne concessa. Non essendo però, dopo lungo tempo ancora pervenuto tale parere la nostra Commissione ha posto il provvedimento all'ordine del giorno.

Nella giornata di ieri il Presidente della Commissione Difesa mi ha inviato la seguente lettera:

« All'onorevole presidente della VI Commissione. Sede. Onorevole collega, mi risulta che è stata posta all'ordine del giorno della seduta di venerdì 26 maggio, la proposta di legge di iniziativa del deputato Petrucci: « Limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo della guardia di finanza » (2812).

A tale proposito debbo richiamarmi alla precedente lettera a Lei inviata, in data 23 marzo 1961, nella quale si faceva presente la necessità di rinviare l'esame — da parte della Commissione Difesa — della predetta proposta per il parere dalla Commissione da Lei così autorevolmente presieduta.

Poiché la proposta di legge coinvolge una modifica legislativa di rilevante importanza che viene a fratturare l'uniformità necessaria degli ordinamenti delle altre forze armate dello Stato, la prego, cortesemente e vivamente di voler soprassedere all'esame della proposta stessa affinché la questione, in generale, possa essere efficacemente trattata e quindi risolta con quella unitarietà ed uniformità di decisioni che debbono presiedere alla organizzazione delle varie Armi dello Stato. Con molti cordiali saluti. Firmato onorevole avvocato Randolpho Pacciardi ».

Come ho già detto, da parte della nostra Commissione, era stato messo già a disposizione tempo più che necessario perché po-

tesse essere emesso il parere, poiché i termini normali sono di otto giorni e sono ridotti, in caso di urgenza, a tre giorni. Dopo tale termine si poteva procedere nella discussione del provvedimento ed è stato per questo che avevo posto all'ordine del giorno l'esame della proposta in questione. Dopo ciò, è pervenuta la lettera di cui ho dato testé lettura e che ho ritenuto doveroso comunicare alla Commissione per informarla della opinione del Presidente della Commissione Difesa.

Poiché il Relatore onorevole Marotta Michele, è assente prego l'onorevole Petrucci, proponente, di voler svolgere la relazione.

PETRUCCI, *ff. Relatore*. Onorevoli colleghi vorrei, innanzitutto, fare una dichiarazione pregiudiziale che riguarda l'articolo 1 del provvedimento in esame, dichiarazione che tende a semplificare la discussione. L'articolo 1 recita: « Il limite di età per la cessazione del servizio permanente del Comandante generale della Guardia di finanza è stabilito in anni 65 ». Sebbene io abbia steso due pagine di relazione per dimostrare questa necessità, e pur rimanendo personalmente, legato sentimentalmente a detto articolo, dichiaro che — poiché riconosco che esso rappresenta il più importante scoglio alla approvazione del provvedimento — intendo presentare un emendamento soppressivo di detto articolo. Aggiungo che, sopprimendo detto articolo, l'intera proposta di legge potrebbe essere trasformata in un articolo unico del quale do lettura:

« A datare del 1° gennaio 1961, i limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza sono i seguenti: »

Generale di divisione 65 anni;
 Generale di brigata 63, anni;
 Colonnello 61 anni;
 Tenente colonnello 59 anni;
 Maggiore 57 anni;
 Capitano 56 anni;
 Subalterni 54 anni;
 Assistente di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale 60 anni;
 Maresciallo maggiore 58 anni;
 Maresciallo capo e ordinario 65 anni;
 Brigadiere e vice brigadiere del servizio continuativo o della ferma o rafferma 55 anni;
 Appuntato 54 anni;
 Finanziere 50 anni ».

La discussione del provvedimento, quindi ritengo sia molto semplificata con la presentazione di questo emendamento.

Desidero inoltre dichiarare che, procurerò di essere il più imparziale possibile nell'illustrare la dibattuta questione.

Debbo, innanzitutto, dire che il provvedimento in esame non può tener conto di altri ordinamenti riguardanti altri Corpi od Armi che hanno funzioni nettamente diverse anche perché sappiamo che col progresso della scienza e della tecnica — sono ingegnere e sono assistente universitario e solo per le condizioni di famiglia non potei proseguire nella carriera universitaria — la Guardia di finanza non può essere considerato organo militare, come è stata considerata in passato, al tempo del felice modello '91. I contravventori sono diventati, oggi, più esperti di tanti e tanti altri e conoscono la tecnica; si sono raffinati e per cercar di far sì che le inadempienze possano essere combattute, che possano cioè essere combattute le truffe all'erario, per cercare di far reperire all'erario stesso i mezzi che gli sono necessari occorre ben altro.

Il Corpo della guardia di finanza, costituito cento anni or sono dalla fusione dei Corpi di finanza dei vari Stati unificati del Regno d'Italia, ebbe, inizialmente, compiti di vigilanza alla frontiera, di assistenza alle operazioni doganali e, in genere, di prevenzione e di repressione del contrabbando doganale.

A questi primi compiti, espliciti mediante una organizzazione del Corpo a carattere militare, vennero aggiunti, successivamente, quelli riguardanti la tutela del monopolio del sale e dei tabacchi nelle varie fasi della produzione, fabbricazione e distribuzione.

Già con questi nuovi compiti la Guardia di finanza cominciò ad assumere funzioni di organo di controllo amministrativo che andarono gradualmente sviluppandosi col successivo evolversi degli ordinamenti tributari e dell'economia nazionale.

Col sorgere delle imposte di fabbricazione, la Guardia di finanza fu richiamata nelle fabbriche ad assolvere, con gli uffici tecnici, compiti di controllo di carattere tecnico-amministrativo e fu investita della vigilanza sulla circolazione, deposito e vendita dei prodotti soggetti alla particolare forma d'imposizione.

Oggi le imposte di fabbricazione si sono dilatate fino ad interessare la maggior parte delle industrie nazionali, talché l'azione di controllo della Guardia di finanza si estende a un gran numero di stabilimenti, depositi, e così via, assorbendo una forte aliquota dei suoi effettivi.

Ma è col sorgere e con lo svilupparsi della imposizione indiretta che le funzioni di organo di controllo amministrativo della Guardia di

finanza hanno assunto chiara forma ed estesa consistenza, così da investire tutta l'economia nazionale.

Con l'azione di controllo a tutela della tassa di bollo prima, della tassa di scambio, dell'imposta generale sull'entrata e delle altre tasse ed imposte indirette successivamente e con la costituzione — nel 1923 — di un contingente specializzato di polizia tributaria investigativa, il Corpo ha assunto la fisionomia di unico organo di controllo dell'Amministrazione finanziaria. La legge n. 63 del 1923 e la legge n. 4 del 1929 hanno fissato nei riguardi della Guardia di finanza la preminenza assoluta nelle attività di controllo suddette e ne hanno definito le facoltà.

Gli eventi successivi, di guerra e di pace, hanno portato la Guardia di finanza ad occuparsi anche del controllo nei settori valutario, della distribuzione e consumo dei prodotti industriali, della produzione e commercio dei prodotti agrari, della fabbricazione e del traffico degli stupefacenti, e — in tempo di guerra — delle fabbricazioni di guerra.

La Guardia di finanza si presenta oggi, in definitiva, come un organo di controllo amministrativo, finanziario ed economico, altamente specializzato, di elevato rendimento, come si può rilevare dai seguenti sintetici dati statistici arrondati relativi all'esercizio finanziario 1959-60: denunce complessive in numero di 150.000; tributi evasi accertati per lire 21 miliardi; penalità pecuniarie minime applicate per lire 167 miliardi.

Appare evidente, dalla suesposta panoramica attività di questo Corpo, come le sue funzioni si svolgano oggi, in assoluta prevalenza nel campo dell'attività amministrativa dello Stato. Anche i servizi di repressione del contrabbando, con l'evoluzione della frode verso forme intranspettive, hanno perduto l'originario aspetto di vigilanza militare della frontiera per assumere quello di ricerca documentale dei falsi e dei raggiri mediante i quali i moderni contrabbandieri tentano di passare attraverso le maglie della complessa legislazione vigente.

In conclusione, il Corpo della Guardia di finanza, per le sue peculiari funzioni, per l'alta specializzazione dei suoi quadri, differisce radicalmente dalle altre forze militari e di polizia: queste rappresentano la forza armata a difesa dell'integrità dello Stato; quella l'organo specializzato che tutela gli interessi finanziari ed economici della collettività e non è certo nell'interesse dello Stato subordinare le esigenze del Corpo a quelle delle altre forze armate.

Queste sono le ragioni che consigliano di aumentare di un anno per gli ufficiali e di due anni per i sottufficiali e finanzieri gli attuali limiti di età.

Onorevoli colleghi, da quanto ho brevemente letto nella mia relazione, vi sarete certamente persuasi che la Guardia di finanza non può essere più paragonata alle altre forze armate. Non si può rimanere ancorati al passato. In Italia in certi casi, certi problemi che debbono essere risolti da una collettività di persone diventano insolubili e poi ci si lamenta del fatto che mentre altri paesi progrediscono nel campo della scienza tecnica, noi non progrediamo alla stessa maniera. Quando ero assistente e poi aiuto di fisica all'Università non avevo la più piccola somma per poter fare un esperimento. Non si può progredire in questo modo nella tecnica!

Abbiamo nel nostro paese intelligenza, ma questo non basta. Dobbiamo guardare agli altri paesi e non rimanere indietro; dobbiamo fare in modo che la scienza e la tecnica vengano applicate ovunque possono essere applicate ed anche nella lotta contro il contrabbando. I contrabbandieri hanno oggi una tecnica più raffinata di quella che possiamo aver noi ed ecco perché sono in coscienza convinto e profondamente convinto che la Guardia di finanza differisce dalle altre Forze armate e che da esse si debba sganciare.

La proposta di legge da me avanzata riguarda l'aumento di un anno per gli ufficiali superiori, di due anni per gli ufficiali ed i sottufficiali.

Vi è chi, in sostanza non è favorevole a questa proposta. Si tratta di coloro che si sono già assicurati un posticino da occupare appena andranno in pensione e si urtano contro coloro che, non essendosi assicurato quel posticino vengono buttati in mezzo ad una strada, mentre possono ancora servire lo Stato. Quelli che si sono assicurati il posticino aspetteranno, o daranno le dimissioni.

Ho esposto le ragioni che hanno determinato la proposta di legge da me presentata e che prego la Commissione di voler approvare nel testo, ridotto ad articolo unico, che ho testé letto.

ROSSI PAOLO MARIO. Per una questione pregiudiziale. A parte le indubbie benemerienze acquisite dal Corpo della guardia di finanza in cento anni di storia, mi pare che se questa legge comporta oneri per lo Stato sia il caso di chiedere — ai sensi del nostro Regolamento — il parere alla Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Si tratta di una semplice proroga dei limiti di età; non esiste un mag-

gior onere. Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

ROSSI PAOLO MARIO. Desidero — supe-
rata secondo quanto affermato dal Presidente la pregiudiziale — fare alcune osservazioni proprio in relazione al contenuto della proposta di legge.

Ho letto la relazione che accompagna la proposta e ho ascoltato poco fa quanto ci è stato detto dal proponente circa la storia, le benemerienze acquisite dal Corpo e che nessuno di noi disconosce. Indubbiamente ci troviamo di fronte a un Corpo che ha delle caratteristiche particolari, che deve esplicare mansioni di natura estremamente delicata; è un Corpo che trova la sua configurazione nel quadro generale delle Forze armate del nostro paese e tuttavia se ne differenzia per i compiti che gli sono affidati e per le sue funzioni di polizia tributaria.

Però la proposta di legge ci lascia perplessi e le perplessità che ho personalmente non sono state fugate né dalla lettura della relazione che l'accompagna, né dalle cose che ci ha detto poco fa l'onorevole Petrucci. Intanto è certo che non si possa fare un paragone fra i limiti di età delle carriere degli impiegati civili e la carriera degli appartenenti a un Corpo come la Guardia di finanza: nelle carriere civili ci sono altri compiti, altre funzioni, altre responsabilità; c'è una diversa condizione di vita e di lavoro. Chi ha fatto la vita militare, chi ha vissuto nell'ambiente militare, sa che c'è un maggiore logorio, maggiori impegni, maggiori disagi e che spesso si tratta di anni passati in condizioni ambientali, stagionali, climatiche difficili. Nel caso specifico della Guardia di finanza bisogna tenere conto di tutti i servizi che vengono espletati alle frontiere, nei porti, sulla spiagge, negli scali ferroviari, presso gli stabilimenti dell'Amministrazione finanziaria. Si tratta di una mole di lavoro che sottopone a un notevole logorio fisico e intellettuale. Ma non sono soltanto questi i motivi che ci lasciano perplessi; le perplessità derivano anche dal fatto che elevare il limite di età pensionabile vuol dire non tenere conto di una realtà di fatto, cioè che per questi militari della Guardia di finanza andare in pensione in un'età ragionevole significa avere la possibilità di un reinserimento nella vita civile utilizzando ancora qualche anno di attività, proprio sulla base dell'esperienza acquisita nel servizio prestato. Non vi è dubbio che elevare questi limiti di età significa appesantire tutto il Corpo nella funzionalità dei suoi organi più delicati di direzione e organizzazione; vuol dire appe-

santirlo perché sono convinto che la approvazione della proposta di legge provocherà una serie di ripercussioni che oggi vengono considerate con perplessità e, direi, con accoramento da parte degli stessi interessati. Vorrei sottolinearne alcune.

Secondo me, ci sarà un inevitabile arresto nelle promozioni in tutti i gradi; si avranno, ad esempio, finanziari che saranno promossi al grado di appuntato a 23 anni anziché a 21; brigadieri che sarebbero promossi marescialli dopo nove anni anziché dopo sette; ci sarà addirittura una parte che teme di non raggiungere più la promozione al grado superiore perché verrebbe colpita dai limiti di età un anno prima!

Oltre all'arresto delle promozioni, vorrei sottolineare un'altra questione: il ristagno delle carriere, che costringerà quasi certamente il Parlamento, il legislatore, a ritoccare nuovamente i limiti di età e da ciò penso che ne deriverà un ulteriore danno per coloro che ora subiscono o dovrebbero subire questo provvedimento. Bisogna tenere conto anche che ci sarà una flessione nel rendimento dei singoli, proprio per quelle perplessità che colpiscono tutti gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza di fronte a questa proposta di legge. Una proposta di legge che, mentre scuote le strutture del Corpo, avvantaggia di fatto chi è all'apice di determinati settori e delle singole categorie: ufficiali superiori, ufficiali generali!

Credo, pertanto, che tutte queste perplessità debbono essere tenute presenti nel momento in cui discutiamo un provvedimento di tanta importanza, non fosse altro per il fatto che corriamo il rischio di abolire *in toto* i benefici dati al Corpo con la legge 23 aprile 1959, n. 189, e perché si verrebbe a creare una situazione antipatica rispetto all'Arma dei carabinieri, che è una specialità con la quale il Corpo della guardia di finanza fa sempre dei paragoni date l'affinità di funzioni che i due Corpi svolgono in molti campi dell'attività del nostro paese.

Per tutto quanto ho detto credo che sia necessario chiedere anche il parere della Commissione Difesa dato che questa proposta di legge potrebbe creare delle rivendicazioni a catena di notevole ripercussione nel quadro delle altre Forze armate.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Effettivamente, il Governo si è trovato di fronte a questa proposta di legge in condizioni di perplessità. Prima di tutto perché un principio al quale il Governo tiene è che i tre Corpi di polizia — Carabinieri, Guardia di finanza e

Pubblica sicurezza — abbiano uno stato giuridico che possa essere reso il più uniforme possibile. Quindi, delle norme che siano adottate solo per il Corpo della guardia di finanza naturalmente non solo farebbero sorgere — e in questo non c'è nulla di male — delle richieste analoghe da parte dei Carabinieri e della Pubblica sicurezza, ma porterebbero alla necessità di studiare le esigenze di servizio dei Carabinieri e della Pubblica sicurezza che alle volte sono esigenze di servizio diverse. Per tali motivi i tre Ministri interessati: della difesa, dell'interno ed io per le finanze eravamo rimasti d'accordo nel senso di studiare un provvedimento che potesse essere comune ai tre Corpi. In realtà, l'elaborazione di un disegno di legge in argomento è allo studio e quindi non può essere in questo momento presentato neppure sotto forma di emendamento.

Pertanto sarei favorevole a un rinvio della discussione pur comprendendo lo stato di agitazione — onesta agitazione — nel quale si trovano ufficiali e sottufficiali che hanno servito per tanti anni e bene il Corpo della guardia di finanza e oggi si trovano — ancora giovani e pieni di energia — colpiti dal limite di età.

Debbo aggiungere che questa storia dei limiti di età rende sempre difficile il crearsi di organizzazioni e di uffici organizzati che abbiano la caratteristica della continuità. In relazione a tale punto di vista pregiudiziale, torno a dire che il Governo rappresenta alla Commissione l'opportunità di un rinvio della discussione della proposta di legge. Se però la Commissione dovesse decidere di discutere — immediatamente — la questione, il Governo fa presente che, anche nel merito, ci sono delle gravi perplessità, perché il Corpo della guardia di finanza non è organizzato negli avanzamenti col sistema delle cosiddette vacanze obbligatorie per cui c'è la possibilità egualmente di promuovere se non ci sono posti disponibili; il sistema di avanzamento nella Guardia finanza è fatto in modo che le promozioni avvengano come una serie di goccioline di acqua.

Bloccando alcune posizioni per l'aumento del limite di età, naturalmente si cristallizza per un anno o per due la situazione attuale. La proposta di legge in esame ha quindi comportato come conseguenza che, mentre da una parte vi sono coloro che sono lieti perché temono di essere, altrimenti, collocati in congedo, dall'altra parte vi sono coloro che si trovano in una situazione di disagio perché il loro periodo di permanenza nel grado viene prolungato di due anni con tutte le numerose conseguenze che questo fatto porta per coloro

che già si sentivano sicuri di essere promossi nel 1961 e pensano che, invece, ciò avverrà nel 1962 e che nel 1962 si farà un'altra graduatoria.

Il Ministero deve guardare le questioni da due punti di vista: dal punto di vista del personale e dal punto di vista del funzionamento dei servizi. Dal punto di vista del funzionamento dei servizi converrebbe indubbiamente, allo stato attuale, cristallizzare la situazione per un anno, ma potrebbe anche darsi che questa situazione non si sbloccasse l'anno venturo o un altro anno, in relazione al fatto che gli ufficiali della Guardia di finanza sono in numero veramente esiguo.

Allo stato attuale, quindi, converrebbe adottare il provvedimento proposto dall'onorevole Petrucci ma potrebbe anche darsi che, in futuro, venissero a crearsi posizioni opposte.

Dal punto di vista del personale, la situazione è veramente incerta perché, mentre da una parte vi è chi trae vantaggio dal provvedimento, dall'altra vi è chi ne riceve un danno; questi ultimi però avranno, anche essi, a loro tempo, il vantaggio di rimanere più a lungo nel Corpo.

Per questi motivi il Governo, mentre deve insistere perché, se possibile, il provvedimento in discussione venga rinviato in attesa della presentazione di un provvedimento unico per i vari Corpi di polizia, qualora la Commissione decidesse di proseguire nell'esame della proposta di legge, farebbe presente le sue perplessità e si rimetterebbe al giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo insiste nel chiedere il rinvio della discussione del provvedimento in esame.

Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione del provvedimento in esame.

(È approvata).

PETRUCCI, ff Relatore. Data l'approvazione del rinvio della discussione non mi è stato possibile esporre alcuni dati che interessano l'Amministrazione e che avrei incluso nella risposta all'onorevole Ministro.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Si stanno svolgendo attualmente degli studi di natura collettiva che debbono essere compiuti dai tre ministeri interessati.

PETRUCCI, ff Relatore. Debbo rammentare che il limite di età per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è di 56 anni e che l'Arma dei carabinieri ha di recente aumentato il limite di età!

PRESIDENTE. La discussione è rinviata ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed altri, Ballardini ed altri, Dami, Perdonà ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 (Modificate dalla V Commissione permanente del Senato) (1135-2135-2171-2450-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: De Michieli Vitturi, Grilli Antonio e Cruciani, Ballardini, Pieraccini, Zappa, Lucchi, Marangone, Anderlini, Castagno e Albertini; Dami, Perdonà, Prearo e Canestrari: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 ».

Il testo unificato di tali proposte è stato approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera nella seduta del 14 ottobre 1960 e modificato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato nella seduta del 4 maggio 1961.

Sulle modifiche apportate dal Senato riferirò io stesso.

La modificazione apportata dal Senato al testo da noi a suo tempo approvato è di non grande entità.

Il primo comma dell'articolo unico non ha subito emendamenti così come il terzo ed ultimo comma.

Il secondo comma invece è stato così modificato: rimasta invariata la prima parte che recita: « Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991 » viene introdotto quanto segue: « o interclusi fra questi, nonché quelli compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge citata ». Prosegue quindi invariato il resto del comma.

La Camera, approvando il testo unificato delle quattro proposte di legge, aveva deliberato la estensione delle agevolazioni previste dalla legge 29 giugno 1957, n. 635, ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti ed alle industrie che occupassero fino a 500 operai nonché alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunemente denominati.

Il Senato, con la modifica apportata, estende il riconoscimento anche ai comuni interclusi fra territori classificati montani nonché quelli compresi nei comprensori di bonifica montana; si è quindi posto obiettivamente

di fronte alla situazione che, in fatto, si viene a verificare, che abbiamo comuni montani classificati per una certa misura oppure comuni montani adiacenti, in mezzo ai quali insistono comuni non classificati montani. Si ha quindi una interclusione. In questo caso, in base alla modifica apportata dal Senato, riconosciamo a questi comuni o parti di comuni interclusi la qualifica di località economicamente depresse come pure per i territori interclusi fra località comprese nei comprensori di bonifica montana vengono ad operare le agevolazioni previste dalla legge.

Questo è quanto sostiene il Senato ed a me pare che la modifica apportata possa essere accolta.

TREBBI. Già all'atto della discussione presso la nostra Commissione dei quattro provvedimenti, ridotti poi a testo unificato, avemmo a dire di essere in linea di massima, favorevoli alla estensione proposta ma sottolineammo nello stesso tempo le nostre riserve relativamente al fatto che l'esenzione dal pagamento della imposta sul reddito fosse estesa, in forma indiscriminata, a tutti i complessi alberghieri che si costituissero in quei comuni.

Questa nostra riserva è, oggi, maggiormente avvalorata dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro delle finanze a conclusione del dibattito svoltosi presso la nostra Commissione sul bilancio di quel dicastero. Anche il Ministro, sulla base di questa nostra visione, sottolineava come il regime delle esenzioni fiscali sia regime da applicare con grande circospezione in quanto l'esenzione va, generalmente, a beneficio non soltanto di coloro che hanno necessità ma anche di altri, di coloro cioè che della esenzione non abbisognano. Quando andiamo ad esentare nei comuni montani o facenti parte dei Consorzi di bonifica montana, fino a 20 mila abitanti, una impresa alberghiera, favoriamo, in qualche caso, anche quelle catene di alberghi che fanno capo a noti gruppi monopolistici.

Si può obiettare che, per non favorire questi gruppi monopolistici andiamo a privare dei benefici della legge anche gli altri ma io ritengo si possa benissimo trovare, come si è già fatto per i complessi industriali per i quali si sono considerate piccole industrie le imprese che impiegano, normalmente 500 operai, una certa impostazione, un certo limite che possa dare maggiore garanzia e favorire chi realmente ha bisogno. Conosco l'argomento che mi si oppone, che, cioè, con questo provvedimento non andiamo a favorire le imprese alberghiere ma le zone de-

preste; debbo però dire che in questo modo andiamo a favorire anche coloro che non hanno bisogno di aiuto.

Per le considerazioni suesposte, manteniamo quindi le nostre riserve, già prospettate, del resto, nella precedente discussione pur dichiarando che, sebbene a malincuore, voteremo a favore del provvedimento in esame.

TOGNI GIULIO BRUNO. Non ho potuto partecipare alla discussione che si è svolta in sede di prima approvazione del provvedimento. Vorrei solo sottolineare che, accanto ad una politica generale delle aree depresse, accanto al grossissimo problema del Meridione, vi è il problema delle zone depresse della montagna. Anche queste facilitazioni, quindi, vanno viste in funzione del potenziamento della economia di zone depresse e di promozione dell'incremento della occupazione.

Pertanto anche la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole De Marzi, (n. 162) che la Commissione ha esaminato in una precedente seduta, merita un attento esame. Perché, se la finalità principale è lo sviluppo economico di queste zone, affinché si favorisca in esse l'occupazione, bisogna anche essere realistici nell'esaminare la continuità degli strumenti che possono raggiungere questo scopo. Bene ha fatto la Commissione ad elevare fino a 500 il numero limite degli operai in un'impresa e ad estendere le facilitazioni alle altre attività tipiche delle zone montane, perché tutto ciò serve appunto a rendere possibile lo sviluppo di queste zone. Realisticamente credo che dovremmo anche accedere ai concetti della proposta De Marzi, la quale prevede che le medesime facilitazioni siano estese anche all'ammodernamento e all'ampliamento degli stabilimenti già esistenti. Poiché però un eventuale specifico emendamento in questo senso sarebbe precluso, chiedo che venga portata al più presto in discussione la proposta De Marzi.

PRESIDENTE. Come Relatore, nel replicare, sarò brevissimo. Debbo innanzi tutto rammentare alla Commissione che ci troviamo a discutere esclusivamente su di un emendamento apportato dal Senato al testo di proposta di legge già da noi approvato. Per tutto il resto ci troviamo in una situazione di preclusione, cioè il nostro compito è soltanto quello di approvare o respingere l'emendamento del Senato. Sulle deliberazioni già prese non è possibile ritornare.

L'onorevole Trebbi ha confermato le osservazioni che io stesso ebbi a fare nella prima

seduta in cui fu esaminato questo provvedimento. Che il provvedimento potesse avere una portata corrispondente alle nostre possibilità, sarebbe veramente importante. In pratica sarà, invece, assai modesto e in realtà chi beneficerà ben poco del provvedimento stesso saranno i cosiddetti gruppi monopolistici. Posso dire, per esperienza, che, tranne pochissimi centri, in Italia l'attività alberghiera delle zone montane si è manifestata con piccoli alberghetti per lo più costruiti a poco a poco dai proprietari stessi, che sono in genere dei lavoratori che acquistano col passar degli anni una fisionomia di proprietari; e saranno questi a stimolare quella che è una caratteristica espressione dell'attività imprenditoriale delle nostre zone montane.

Credo che valga la pena di ricordare quello che dissi l'anno scorso a proposito del problema delle esenzioni nella mia relazione svolta in Aula sul bilancio dell'entrata. Comunque l'esenzione, quando si concede, deve essere oggettiva, non soggettiva. Per ogni provvedimento vi saranno delle situazioni, ai limiti, che potrebbero essere citate per confermare o negare la bontà del provvedimento; ma è certo che nel caso delle esenzioni non resta altra strada che l'oggettività delle esenzioni stesse. Qualcuno sarà più fortunato, qualche altro meno favorito.

Ad ogni modo, onorevoli colleghi, in questa sede il nostro compito è estremamente limitato: si tratta di approvare o meno l'emendamento del Senato, che ha quella portata che ho esposto al principio della discussione. Potremo riprendere in discussione la proposta De Marzi per quella parte di suggerimenti che da essa deriveranno quando ci occupammo di questa materia e ritenemmo di doverla accantonare per farne oggetto di più attento esame.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Farò delle brevissime dichiarazioni, per fornire alcuni chiarimenti all'onorevole Trebbi. Lo sviluppo delle zone montane, molto spesso, è strettamente legato allo sviluppo e all'incremento del turismo e il turismo a sua volta è imperniato sulla attrezzatura ricettiva, che si concreta nella esistenza di alberghi e nell'efficienza dei mezzi di trasporto. Gli studi più recenti fatti in materia, dimostrano che la spesa fatta dai turisti non si limita agli alberghi e ai trasporti; anzi questa spesa rappresenta una piccola aliquota, mentre la parte più sostanziale va a beneficio dell'economia generale del paese. Anche l'artigianato ne trae profitto, perché il turista è un consumatore e un acquirente. È invalso

ormai lo *slogan* che il turismo non è soltanto affare di alberghi, ma i suoi riflessi diretti e indiretti si estendono su tutte le imprese della località. Per il resto mi associo alle dichiarazioni del Presidente.

RAFFAELLI. Come ha detto il collega Trebbi, noi voteremo a favore del provvedimento, anche con le modifiche apportate dal Senato. La discussione risulta ristretta in determinati limiti. Però mi sembra che sia illusorio affidare soltanto alla esenzione fiscale la funzione di incentivazione per un problema tanto vasto e tanto importante quale è quello della valorizzazione turistica delle zone montane. Occorre fare anche molte altre cose!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci sono altri strumenti legislativi.

RAFFAELLI. Quelli di cui si parla sono tutti incentivi marginali, di fronte al problema di dare a certe zone del paese una attrezzatura alberghiera e uno sviluppo adeguato in ordine ad una efficiente politica turistica.

Questa esenzione fiscale si giustifica solo in quanto è limitata soggettivamente a piccoli e medi operatori economici, come il Presidente rilevava. Non ha nessuna funzione nei riguardi della grande impresa alberghiera o di trasporti, la quale sceglie per altre ragioni i suoi investimenti. Il problema è ancora una volta quello della regia degli investimenti e del coordinamento della politica globale montana e turistica, nonché di assetto dello Stato. L'ordinamento regionale prevede per le regioni, autonome o non autonome, la competenza sul turismo. L'esperienza del Trentino, della Val d'Aosta e della Sardegna dimostra che in questo modo ha preso corpo una politica per il turismo, nonché per l'incentivo della montagna, i cui risultati sono notevolmente interessanti. Se si pensa ai risultati raggiunti nella Val d'Aosta e ai programmi in atto per la stessa Val d'Aosta, si constata gli effetti di questa politica del turismo.

Detto questo e con la speranza di poter fare in ordine ad altri provvedimenti una discussione più completa sulle misure intese a sviluppare effettivamente l'attrezzatura turistica delle zone montane, daremo il nostro voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Credo che mi sia lecito fare l'auspicio che si possa rivedere in una forma più organica e unitaria questa materia. Ciò che stiamo per approvare è una modestissima cosa, notevolmente diversa da quello che in altre zone del nostro paese si è

fatto in tema di ricettività. Qui si tratta di una esenzione ristretta alle pure imposte dirette sul reddito, mentre altrove si è provveduto anche per quanto riguarda l'imposta doganale, l'I.G.E., la tassa di registro, costituendo così un sistema completo di agevolazioni fiscali. Anche la questione creditizia deve essere studiata, perché vi sono alcune zone depresse del centro-nord che non godono in materia di credito le stesse agevolazioni di altre zone depresse; per cui allo stato attuale della legislazione c'è il più e il meno depresso. Quando avremo occasione di occuparci di tutto questo problema, dovremo tener presente che depressione c'è tanto al sud quanto al nord, così come ricchezza c'è tanto al sud quanto al nord.

Onorevoli colleghi, concludendo, l'articolo unico del provvedimento in discussione era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« Gli ultimi due commi dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, situati in comuni con popolazione non inferiore ai 20 mila abitanti. In tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati.

Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani, di cui al precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai ».

Il Senato ha così modificato l'articolo unico:

Gli ultimi due commi dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 sono sostituiti dai seguenti:

« Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o interclusi tra questi, nonché quelli compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge citata, situati in Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. In tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese

alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati.

Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani, di cui al precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai ».

Pongo in votazione la modifica apportata dalla V Commissione del Senato.

(È approvata).

La proposta di legge sarà posta in votazione, a scrutinio segreto, alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata in favore degli Istituti ospitalieri di Milano di un'area di circa metri quadrati 126.260 facente parte del complesso patrimoniale disponibile denominato « ex Piazza d'Armi di Baggio » sito in detta città (2898).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata in favore degli Istituti ospitalieri di Milano di un'area di circa metri quadrati 126.260 facente parte del complesso patrimoniale disponibile denominato « ex Piazza d'Armi di Baggio » sito in detta città » (2898).

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, sostituendomi al Relatore, onorevole Marzotto, in congedo.

Il presente provvedimento contribuirebbe, se approvato, alla soluzione del problema dell'insufficienza dei posti-letto che a Milano, come altrove, è vivissimo.

Da parte degli Istituti ospitalieri di Milano, infatti, è stato chiesto l'acquisto di un'area di circa metri quadrati 126.260, facente parte del compendio patrimoniale « ex Piazza d'Armi di Baggio », compendio attualmente disponibile per dismissione effettuate dall'Amministrazione militare cui era in uso.

All'area suddetta l'Ufficio tecnico erariale di Milano ha attribuito il valore di lire 482.000.000, riducibili del 25 per cento nel caso di vendita, con vincolo di destinazione del suolo alle finalità sociali inerenti alla costruzione degli edifici ospedalieri.

L'Amministrazione, nel proporre alla approvazione della Camera il presente provvedimento, ha apportato alla stima di cui sopra una riduzione del 10 per cento, portando il prezzo a lire 433.800.000.

Poiché il suddetto contratto di compravendita comporta alienazione a trattativa privata di un bene patrimoniale dello Stato avente un valore superiore ai limiti entro cui le vigenti disposizioni di leggi consentono il ricorso a tale eccezionale procedura, si è predisposto il presente disegno di legge recante autorizzazione a far luogo al concretamento del contratto di cui sopra.

† Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Siamo di fronte ad un provvedimento meritevole della nostra approvazione. Vorrei però fare osservare che si tratta di un disegno di legge mirante alla soluzione di un singolo problema.

Durante l'attuale legislatura abbiamo già approvato una trentina di tali provvedimenti, con misure frammentarie, isolate, derivanti da iniziative locali sostenute da municipi, enti, ecc., e il tutto nella ignavia dello Stato. Il Governo sembra considerare i terreni dismessi dall'Amministrazione militare e di proprietà del demanio — io mi auguro che un giorno la Commissione possa ascoltare una relazione sul modo con il quale vengono gestiti tali terreni — come un fardello da sopportare.

Ricordo che una volta l'onorevole Tremeloni, allora Ministro delle finanze, dichiarò, davanti a questa Commissione, che lo Stato, di questi beni, non possedeva neppure lo schedario!

Noi, volta a volta, ci occupiamo di una piccola porzione di essi. Adesso per Milano, poi per Mantova, e così via. Io stesso sono autore di una proposta di legge, per altri beni demaniali, (proposta che, comunque, incontra difficoltà varie), onde destinare gli stessi a coltivazioni.

Io vorrei cogliere l'occasione per domandare se non sia il caso di essere informati su quella che è e che sarà la politica dell'Amministrazione finanziaria nei riguardi di questi beni. Non possiamo continuare ad esaminare provvedimenti singoli, senza una visione generale del problema!

Scendendo all'esame particolare del provvedimento, oggi al nostro esame, io credo che al primo comma di esso dovrebbe essere detto, come d'altronde si fece per analogo provvedimento per il comune di Taranto, che è garantito il vincolo perpetuo ad uso pubblico dell'area ceduta.

Desidererei altresì conoscere quali sono le forme di pagamento previste per la cessione in parola.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei far presente al collega Raffaelli che è stata iniziata, da parecchio tempo,

un'opera di revisione di tutto il settore del demanio.

Posso anche informare gli onorevoli colleghi che da qualche settimana si è insediato nel posto di direttore generale un nuovo funzionario, il dottor Sfrecola, che ha avuto precise direttive in proposito. Appena possibile, per soddisfare le legittime richieste dei colleghi, il Ministro farà un'ampia relazione in proposito.

Con vivissima soddisfazione personale ho visto questa riorganizzazione, perché, quando ebbi l'onore di essere Relatore al bilancio dell'entrata, ricordo che sottolineai questa esigenza, nel senso che, prima di richiamare i cittadini contribuenti a nuovi sforzi, è necessario che lo Stato cerchi di utilizzare, nel modo più coraggioso possibile, i beni di cui è in possesso e avere, in tal modo, nuovi cepti per le entrate ordinarie.

In questi ultimi anni c'è stata una profonda trasformazione della struttura del demanio (mobiliare, I.R.I., terme) e tutto ciò credo che in definitiva agevolerà per opere di riorganizzazione e di adeguamento.

Recentemente c'è stata una circolare del Ministero delle finanze nella quale si è fatto divieto di procedere nelle operazioni di vendita di beni demaniali in attesa di queste istruzioni e di questi orientamenti più organici.

Ritornando al disegno di legge al nostro esame, il secondo comma dell'articolo unico specifica il vincolo per cui tale area è destinata alla costruzione di un nuovo ospedale, pur senza nessun riferimento al tempo. È vero che nel provvedimento precedente, riguardo alla cessione al comune di Taranto di alcuni immobili accogliamo una proposta nella quale si stabiliva un vincolo permanente, ma ritengo che ai nostri fini sia sufficiente la dizione del secondo comma che così recita: « Tale area è destinata alla costruzione di un nuovo ospedale di zona capace di non meno di 800 posti-letto ».

Aggiungo inoltre che nel contratto di compravendita, sarà inserita una clausola che suonerà come condizione risolutiva, nel senso che, se quell'area non dovesse essere destinata per quella finalità, il negozio si risolverà automaticamente.

PRESIDENTE. Se non si rispetterà tale condizione, il contratto sarà evidentemente nullo: noi dobbiamo avere la garanzia della destinazione di quell'area. Dobbiamo mantenere tutte le garanzie, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di usare una terminologia che non sia universale. Di perpetuo c'è la « lux », ma fatti legislativi « perpetui » non

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1961

ne esistono. Ci fu un imperatore romano che emanò un decreto « *in perpetuum* », ma quel decreto fu perpetuo finché durò lui ed alcuni suoi successori: di perpetuo in questo mondo non c'è nulla! Garantirci sì; ma in una forma terminologica che sia aderente alla realtà!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda la modalità di pagamento, il Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano, nell'esame della pratica, fra l'altro, espresse questa decisione: « Delibera all'unanimità: a) di acquistare, siccome acquisita, dal demanio dello Stato, tramite la direzione generale del demanio, la porzione del complesso dell'ex Piazza d'Armi di Baggio, comune di Milano, mappale n. 1273, della superficie di ettari 12.626 al prezzo di lire 438.800.000; b) di autorizzare che nel relativo contratto di vendita venga apposta la clausola che il terreno deve esclusivamente servire come sede del nuovo ospedale di zona capace di non meno di 800 posti-letto, con comminatoria di risoluzione in caso di inadempienza; c) di fronteggiare la spesa mediante reinvestimento di altrettanta somma che verrà ricavata dalla vendita di proprietà immobiliari, come sarà dimostrato a suo tempo con apposito provvedimento ».

Risulta dagli atti che lo stesso Consiglio aveva, in un primo tempo, chiesto la rateizzazione in 20 annualità e, successivamente, in 10 annualità.

ALBERTINI. Ritengo che bisognerebbe fissare un termine entro il quale dovrà essere costruito questo ospedale!

PRESIDENTE. Quando un'amministrazione, come quella degli Istituti ospitalieri di Milano, chiede di acquistare un determinato pezzo di terra, è chiaro che gli serve oggi, non fra venti anni! Parlare di 20 anni o di 15 o di 5 può avere significato solo conoscendo la situazione locale, le capacità degli istituti e delle amministrazioni e le esigenze della popolazione. Introdurre un termine mi pare un po' troppo eccessivo. Noi siamo troppo spesso schiavi di una tentazione nella quale a poco a poco ricadiamo, cioè quella di fare leggi e regolamenti. Ci si preoccupa di questioni di dettaglio, che per la verità il Legislatore dovrebbe guardare con molta prudenza.

Noi approviamo che sia fatto questo contratto con responsabilità per ciascuno. È dignitoso che ciascuno compia nel miglior modo possibile il proprio dovere. Ad ogni modo, se si vuole aggiungere questo elemento nuovo, bisogna tradurlo in un emendamento.

ALBERTINI. L'amministrazione ospedaliera è un ente pubblico e questa è già una ga-

ranza per se stessa. Tutti a Milano conoscono che c'è necessità di questo nuovo ospedale. Inoltre il comune non avrebbe la convenienza di comprare questo terreno per tenerlo inutilizzato. Del resto in base alla legge il terreno è vincolato ad un uso determinato.

PRESIDENTE. È precisato che si fa un ospedale per non meno di ottocento posti. Chi fa un investimento di questo genere non ha interesse a modificare dopo poco tempo la destinazione.

RAFFAELLI. Si può fare un grattacielo e servirsi per l'ospedale soltanto della metà dell'edificio!

BOTTONELLI. Il Relatore ha ricordato che nel caso specifico di terreni destinati a costruzioni ospedaliere c'è la facoltà per l'ufficio tecnico di considerare uno sconto fino al 25 per cento. In questo caso, invece, la riduzione è stata soltanto del 10 per cento. Rilevo che la vendita è fatta a un ente locale, le cui possibilità sono quelle che conosciamo, e che la destinazione è la costruzione di un nuovo ospedale attrezzato convenientemente. Perché allora questa riduzione del 10 per cento non viene portata al limite massimo consentito dalla legge? Questo beneficio rappresenterebbe per l'amministrazione una facilitazione nell'adempiere a un compito istituzionale di primaria importanza.

PRESIDENTE. La riduzione maggiore o minore è discrezionale e dipende dall'esame della situazione. Del resto questi prezzi, di norma, vengono contrattati in precedenza in base alla stima. Quando si arriva alla fase attuale, sono già intervenuti tutti gli accordi con l'amministrazione che intende acquistare; è stata già fatta la stima e concordata la riduzione. Evidentemente gli elementi analitici presi in esame sono stati tali da soddisfare una delle due parti ed essere accolti dall'altra parte.

ALBERTINI. Però in un altro caso la nostra Commissione ha applicato la massima riduzione. Questo è già avvenuto per una vendita di un immobile in provincia di Salerno.

PRESIDENTE. Potremmo formulare l'eccezione in questi termini: « in considerazione dell'entità modesta ».

TERRAGNI. Debbo dire che, se c'è una cosa che a me spiace, è tutta questa ridda di valutazioni che sono qualcosa di veramente puerile. Se penso che un terreno è stato valutato dall'ufficio tecnico erariale a 3.400-3.500 lire a metro quadrato, non riesco a capire per quale curiosa ragione noi stiamo discutendo di rimbalzo. Sarebbe stato molto più simpatico e intonato ai miei gusti che l'ammini-

strazione degli Istituti ospedalieri di Milano, per questo terreno che vale due miliardi, avesse detto: non vi diamo nulla.

Noi, facendo tutta questa discussione, stiamo soltanto perdendo tempo. Diciamo piuttosto che quando le valutazioni sono fatte con cifre così puerili e irreali, sarebbe molto meglio dar luogo ad un atto di donazione, oppure, nel caso di un organismo con le spalle così ben foderate, come è fortunatamente quello di Milano, fissare una cifra tonda (500 milioni, ad esempio) che rappresenti un atto di pagamento puramente formale; perché, a mio giudizio, sono puramente formali anche 500 milioni...

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso dare, in merito, qualche ulteriore informazione.

Si tratta di un'area discretamente interessante, tant'è vero che ci sono state diverse richieste.

L'Amministrazione finanziaria si è orientata verso la richiesta degli Istituti ospedalieri di Milano proprio in vista delle finalità pubbliche. Quindi, la stessa valutazione del terreno — il collega Terragni ha toccato il tasto giusto — è stata fatta con criteri molto moderati.

TERRAGNI. È stata fatta senza molto criterio!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo respingere questa affermazione! Ripeto, gli uffici, proprio in base alle finalità dell'acquisto degli Istituti ospedalieri di Milano, hanno dato quella valutazione moderata. Se si fosse trattato, ad esempio, di una società immobiliare (che aveva anch'essa richiesto quel terreno) la valutazione sarebbe stata differente!

RAFFAELLI. Allora siamo nel campo dell'imprecisato, dell'indefinibile, del non oggettivo!

Ho tutta la stima degli uffici tecnici erariali, ma la loro valutazione deve essere fondata su basi universali. L'Amministrazione finanziaria non può essere insensibile a ciò.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei ricordare al collega Raffaelli che alcuni studiosi affermano che la valutazione di un bene deve essere fatta in funzione delle finalità e delle utilizzazioni dello stesso.

Non credo che debba aggiungere altro.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

«È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore degli Istituti ospedalieri di Milano di un'area di circa metri quadrati 126.260 facente parte del complesso patrimoniale disponibile denominato «Ex Piazza d'Armi di Baggio», sito in detta città, per il prezzo di lire 433.800.000.

Tale area, delimitata nell'unità planimetria con le lettere A, B, C, D, E, F e G, è destinata alla costruzione di un nuovo ospedale di zona capace di non meno di 800 posti letto.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge che consta di un articolo unico sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Mantova l'immobile demaniale denominato «ex caserma Goito» sito in quella località (2966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Mantova l'immobile demaniale denominato «ex caserma Goito» sito in quella località» (2966).

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. Il presente disegno di legge è già stato approvato dalla V Commissione del Senato in data 13 aprile 1961.

Concerne l'ex caserma Goito che è stata valutata in lire 110 milioni dall'ufficio tecnico erariale. Il comune di Mantova ha richiesto di acquistare il predetto immobile a trattativa privata, onde adibirlo alla costruzione di una scuola di avviamento professionale e di un campo fiero, dichiarandosi disposto a corrispondere il prezzo in un'unica soluzione.

Il comune si obbliga altresì, per un periodo non inferiore a 20 anni, a destinare l'immobile allo scopo anzidetto.

Pur non proponendo alcun emendamento, debbo precisare, a proposito della scuola di avviamento, che, affinché non vi siano difficoltà in avvenire, essendo in trasformazione con il disegno di legge sulla scuola, l'obbligo scolastico, sia opportuno parlare di scuola di avviamento professionale o di scuola media del tipo più affine.

Essendo tale scopo di evidente interesse pubblico, il Relatore ritiene che la predetta richiesta sia meritevole di accoglimento. Essendo il valore dell'immobile superiore al limite consentito affinché l'Amministrazione dello Stato possa permettere la trattativa privata, si chiede l'autorizzazione da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TERRAGNI. Mi si vorrà dare atto che non sono qui a perdere tempo e non ho nessuna intenzione di farlo perdere agli altri, soprattutto in presenza di un Rappresentante del Governo.

Quando mi venne assegnata la relazione su di analogo provvedimento di vendita di beni demaniali, domandai che entrasse nella prassi la inclusione nella relazione della rappresentazione grafica della specifica ubicazione dell'area e non soltanto l'area espressa in metri quadrati, ma anche l'ubicazione in rapporto alla posizione urbanistica dell'area stessa.

La mia proposta, che credo fatta con una mentalità assolutamente razionale e quindi non campata in aria, non è seguita neppure in dettaglio!

Se non leggo male, qui abbiamo un provvedimento in cui manca persino l'indicazione dei metri quadrati del terreno oggetto della alienazione!

PATRINI, Relatore. Nella relazione del Senato ci sono tutti i dati da lei richiesti.

TERRAGNI. Ho qui dinanzi lo stampato della Camera.

Con tutto il rispetto verso il Sottosegretario presente e verso di lei, signor Presidente, io mi rifiuto stando così le cose, non soltanto di votare questa legge, ma, pur sapendo che non sarò seguito, invito i miei colleghi a non continuare la discussione di un disegno di legge in cui manca anche la più modesta indicazione della misura del terreno in rapporto all'entità della cifra del costo del terreno.

PRESIDENTE. Mi consenta di esprimere, qui davanti a tutti i colleghi della nostra Commissione, e — credo — interpretando il sentimento di tutti i colleghi, l'attestazione che credo nella sua sincerità e che sono convinto che i suoi interventi sono uniformati a principi di onestà. La passione con cui prende parte alla discussione la onora, però, prima di invitare noi tutti a non votare il provvedimento, vorrei farle presente alcune considerazioni.

Qui noi siamo dinanzi ad una situazione diversa da quella che abbiamo affrontato esa-

minando il provvedimento relativo alla vendita di un terreno agli Istituti ospitalieri di Milano. Il Governo presenta la relazione in quel ramo del Parlamento presso cui si discute in sede primaria e correda tale relazione anche di una planimetria della zona.

Invece, quest'ultimo provvedimento, relativo alla vendita al comune di Mantova di un immobile demaniale, è stato presentato al Senato e, in quella sede, il Governo ha presentato la sua relazione, per cui quanto richiesto da Lei, onorevole Terragni, è stato specificato nella predetta relazione.

Quando arriva alla Camera un provvedimento approvato dal Senato, o quando, al contrario, arriva al Senato un provvedimento approvato da noi, non viene ristampata più la relazione del Governo, ma vengono presentati, puramente e semplicemente, l'articolo o gli articoli di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento. Questa è la prassi costante nei rapporti fra le due Assemblee.

Pertanto, quando è al nostro esame un provvedimento che viene dal Senato, per una completa documentazione, a disposizione dei colleghi in questa stessa Aula si trovano sia il testo del Senato, completo di tutti i dati, sia quello corrispondente della Camera.

Quindi le informazioni che lei chiedeva si trovano nel testo presentato al Senato: si tratta di 10.000 metri quadrati che saranno venduti per lire 110.000.000.

Se quindi il richiamo che ho fatto a un sistema di procedura nella discussione dei disegni di legge è fondato, come penso che lo sia, vorrei pregare l'onorevole Terragni di recedere dalla sua drastica impostazione che si spiega alla luce della sua sincerità.

TERRAGNI. Debbo però rilevare che una volta approvato il provvedimento e divenuto legge, sulla *Gazzetta Ufficiale* sarà pubblicato l'articolo senza altre indicazioni.

PRESIDENTE. Qui si vende un immobile e l'area edificatoria è quella sulla quale esiste un immobile. Quindi si precisa l'immobile e si precisa l'area. All'immobile corrisponde l'area, perché è l'ex caserma Goito che è costituita da un suolo di 10 mila metri quadrati, più le pertinenze, e quindi si è esaurita la designazione dell'area.

TERRAGNI. Per quanto riguarda la forma prendo atto di quello che è stato detto dal Presidente, pur non essendo convinto circa la mancanza, in un documento come questo, della conoscenza della superficie, che può essere sempre opportuna.

In quanto al merito di questo provvedimento, ripeto quello che ho detto per il prov-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1961

vedimento discusso precedentemente. Preferirei che il Governo piuttosto che ricevere una cifra risibile, di fronte al valore urbanistico dell'area, facesse una donazione, anche tenendo presente lo scopo a cui il terreno è destinato.

«DEL VECCHIO GUELFY ADA. Insisto sulla questione del vincolo della destinazione, come fu imposto al comune di Taranto, poiché siamo nella stessa situazione. Al comune di Taranto fu imposto il vincolo che il terreno restasse sempre del comune. Qui invece si parla soltanto dell'obbligo per venti anni di adibire il terreno a scuola, ma dopo venti anni il comune potrebbe vendere tale terreno!

PRESIDENTE. Fu sbagliato allora, perché un terreno non si può vincolare in perpetuo. Non esistono né per i comuni né per lo Stato vincoli di inalienabilità. Nel provvedimento per Taranto fu commesso un errore. Si possono chiedere determinate garanzie, ma non si possono fare delle leggi che prevedano l'eterno, come se fossimo indefettibili. Anche le scuole, come gli uomini, sono destinate a morire: a un certo punto l'immobile non regge più, perché si deteriora, perché cade. Inoltre una città può aver subito a un certo momento delle trasformazioni e può essere interesse del comune mutare la destinazione. Crediamo veramente di poter stabilire dei vincoli eterni?

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ragioni di euritmia consigliano infatti di far modificare al Senato il provvedimento già approvato dalla Camera per la vendita degli immobili al comune di Taranto.

DEL VECCHIO GUELFY ADA. Allora sono d'accordo con l'impostazione data ora al problema.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo di lire 110.000.000, al comune di Mantova, del compendio costituito dall'ex Caserma « Goito » di quel capoluogo, confinante a nord con proprietà delle Ditte Abba Luisa e Marisa e Congregazione delle Povere figlie di Maria SS. Incoronata; a sud con proprietà della Ditta S. A. San Giuseppe di Brescia, ad est con via della Conciliazione e ad ovest con proprietà delle Ditte Cooperativa edilizia di Mantova e Società cooperativa tra il personale della previdenza

sociale di Mantova, allo scopo di costruirvi una scuola di avviamento professionale ed un campo di fiera.

Il Comune si obbliga per un periodo non inferiore a 20 anni a destinare l'immobile agli scopi anzidetti ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge che consta di un articolo unico sarà, subito, direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti approvati nella seduta di questa mattina.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della seguente proposta di legge:

DE MICHELI VITTURI ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 » (1135, 2135, 2171, 2450-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e dei seguenti disegni di legge:

« Vendita a trattativa privata in favore degli Istituti Ospitalieri di Milano di un'area di circa metri quadrati 126.260 facente parte del complesso patrimoniale disponibile denominato "ex piazza d'Armi di Baggio" sito in detta città ». (2898):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Mantova l'immobile demaniale denominato "ex Caserma Goito" sito in quella località ». (2966):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1961

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Cengarle, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Napolitano Francesco, Patrini, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Scarlato, Schiratti, Tantalo, Terragni, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno.

Sono in congedo:

Marzotto, Servello.

La seduta termina alle 11,55.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI